

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali stranieri

(ottobre-dicembre 2019)

AGRICOLTURA

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-526/19	FRANCIA	Commercializzazione nuovi prodotti e ingredienti alimentari- Interpretazione dell'art. 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 258/97 del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti ed i nuovi ingredienti alimentari. <i>(Dubbio circa la possibilità di ricondurre all'ambito di applicazione di detto Regolamento gli alimenti costituiti da animali interi destinati al consumo come tali, oppure limitare l'applicazione soltanto agli ingredienti alimentari isolati a partire dagli animali nel caso di specie insetti).</i>

* La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: “ Curia” <https://curia.europa.eu/>

AMBIENTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-693/18	FRANCIA	<p>Omologazione veicoli a motore in relazione alle emissioni- Danno ambientale- Interpretazione dell'art 3, punto 10 (<i>“Impianto di manipolazione”</i>) e dell'art. 5 (<i>“Requisiti e prove”</i>) del Regolamento CE 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.</p> <p><i>(Dubbio sulla nozione di “elemento di progetto”; dubbio sulla nozione di “sistema di controllo delle emissioni”; dubbio sulla nozione di “impianto di manipolazione”. Dubbio se il rallentamento del processo di invecchiamento del motore possa rientrare fra le eccezioni al divieto di installazione di impianti di manipolazione di cui all'art. 5, par. 2, del citato Regolamento).</i></p>
C-685/19	GERMANIA	<p>Omologazione veicoli a motore in relazione alle emissioni - Interpretazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.</p> <p><i>(Dubbio se la necessità di utilizzare impianti di manipolazione prevista dal citato regolamento possa essere riconosciuta solo qualora, pur utilizzando la tecnologia più avanzata disponibile per un certo modello di veicolo al momento dell'omologazione, la protezione del motore da danni o avarie e il funzionamento del veicolo in condizioni di sicurezza non possano essere garantiti altrimenti o se debbano essere presi in considerazione altri fattori ai fini dell'interpretazione del termine «necessità», ed eventualmente in qual misura o rispetto a quali elementi).</i></p>

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-515/19	FRANCIA	Comunicazioni elettroniche- Sistemi mobili satellitari- Interpretazione delle definizioni di “ <i>sistemi mobili via satellite</i> ” e “ <i>componenti terrestri complementari</i> ” di cui alla decisione n. 626/2008/CE sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite. <i>(Dubbio sulla legittimità del provvedimento con il quale l’Autorità di regolazione delle comunicazioni elettroniche francese ha autorizzato la società Immarsat Ventures alla gestione di componenti terrestri complementari di un sistema mobile via satellite).</i>
C-443/19	SPAGNA	Reti e servizi di comunicazione elettronica- Interpretazione dell’art. 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. <i>(Dubbio sulla compatibilità della normativa spagnola che assoggetta l’operatore di comunicazioni elettroniche già gravato della tassa sullo spettro ad un’ulteriore imposta).</i>
C-539/19	GERMANIA	Contratti di telefonia mobile- Interpretazione degli articoli 6 <i>bis</i> (“Abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio”) e 6 <i>sexies</i> (“Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati”), paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012, come modificato, con integrazioni, dal regolamento (UE) 2120/2015, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione. <i>(Dubbio se il passaggio automatico alla tariffa regolamentata ai sensi dell’articolo 6 bis del regolamento sul roaming riguardi unicamente i contratti di clienti cui, sino a quel momento, si applicava la tariffa de qua o se l’articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento medesimo imponga il passaggio automatico anche per i contratti di quei clienti che beneficiavano di una tariffa di roaming speciale, cosiddetta alternativa)</i>

C-555/19	GERMANIA	Contratto di pubblicità televisiva- Interpretazione dell'articolo 4.1 della direttiva 2010/13/UE (direttiva sui servizi di media audiovisivi) a norma del quale gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati. <i>(Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa di diritto nazionale che vieti la distribuzione di pubblicità su scala regionale nell'ambito di programmi radiotelevisivi autorizzati in tutto lo Stato membro).</i>
-----------------	-----------------	--

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-462/19	SPAGNA	<p>Accordi anticoncorrenziali in sede di regolamentazione dei rapporti di lavoro- Interpretazione dell'ambito di applicazione dell'art. 101 TFUE. <i>(Dubbio se possano ricondursi ai divieti previsti dall'art. 101 TFUE i casi di accordi tra operatori e rappresentanti dei lavoratori che prevedano la cessione obbligatoria dei lavoratori del settore dello stivaggio portuale collegati a una società di gestione, nei confronti della quale vigeva in precedenza una riserva di attività e attualmente in regime di libero mercato, a imprese che recedono da tale società. In caso affermativo dubbio se l'Autorità antitrust spagnola possa infliggere ammende e penalità di mora).</i></p>
C-450/19	FINLANDIA	<p>Accordi anticoncorrenziali- Decorrenza della prescrizione del potere sanzionatorio dell'Autorità di regolazione- Interpretazione dell'art. 101.1 TFUE <i>(Dubbio se gli effetti della intesa anticoncorrenziale tra due imprese partecipanti ad un appalto, ai fini della prescrizione del potere sanzionatorio dell'Autorità di regolazione, terminano al momento della presentazione delle offerte o si estendano sino all'esecuzione del contratto).</i></p>
C-603/19	SLOVACCHIA	<p>Aiuti de minimis- Estensibilità allo Stato della protezione prevista per le vittime di reato- A) Interpretazione dei diritti del danneggiato ad una partecipazione attiva al procedimento penale e al risarcimento del danno, di cui alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. <i>(Dubbio sulla possibilità di riconoscere tali diritti anche allo Stato nella misura in cui siano necessari per una tutela effettiva dei suoi diritti patrimoniali lesi da una condotta fraudolenta che ha avuto come conseguenza un'appropriazione indebita di sovvenzioni nazionali e fondi strutturali co-finanziati dall'UE e dagli SM); B) Interpretazione della nozione di «una stessa impresa» di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del</i></p>

		<p><i>Consiglio su determinate categorie di aiuti di stato orizzontali in combinato disposto con il regolamento (CE) della Commissione n. 69/2001 sugli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), a fronte della costituzione di diverse società a responsabilità limitata che in sostanza realizzano un sistema di filiali a gestione centralizzata).</i></p>
--	--	--

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-521/19	SPAGNA	<p>Direttiva IVA- Interpretazione degli artt. 73 e 78 (“Cessioni di beni e prestazioni di servizi”) della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto alla luce dei principi di neutralità, del divieto di frode fiscale e del divieto di distorsione illecita della concorrenza.</p> <p><i>(Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale che prevede che, qualora l’amministrazione tributaria accerti operazioni occulte soggette all’imposta sul valore aggiunto non fatturate, tale imposta deve ritenersi inclusa nel prezzo concordato dalle parti per tali operazioni).</i></p>
C-543/19	GERMANIA	<p>Dazi antidumping- Interpretazione degli artt. 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82, istitutivo dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acido citrico della Repubblica Popolare cinese.</p> <p><i>(Dubbio se l’errata menzione nell’originaria fattura corrispondente agli impegni della decisione di concessione dell’esenzione osti all’esenzione dal dazio antidumping e se, in caso di risposta affermativa, sia ammessa la possibilità di presentare successivamente una fattura rettificata corrispondente agli impegni).</i></p>
Causa riunite C-632 e C-633/19	BELGIO	<p>Dazi antidumping- Validità del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese per possibile violazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.</p>

<p>C-674/19</p>	<p>LITUANIA</p>	<p>Tariffa doganale comune- Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato; interpretazione del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e interpretazione delle disposizioni della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») di cui all'allegato I della tariffa doganale comune.</p> <p><i>(Dubbio se il tabacco per narghilè in fase di importazione debba essere considerato come tabacco da fumo e soggetto ad accise nella sua interezza, vale a dire, in tutti i suoi componenti, o se il solo tabacco contenuto nel prodotto sia soggetto ad accise).</i></p>
<p>C-708/19</p>	<p>GERMANIA</p>	<p>Dazi antidumping- Validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/271 della Commissione - che ha esteso il dazio antidumping, istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio per le importazioni di fogli di alluminio per uso domestico (cd. AHF) originari della Cina, anche a fogli di alluminio simili destinati alla trasformazione (cd. ACF), originari sempre della Cina - per: a) presunta violazione dell'art. 13 ("Elusione") del regolamento base (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'UE; b) presunto manifesto errore di valutazione compiuto dalla Commissione nell'adozione del regolamento di esecuzione 2017/271, in considerazione dell'insufficiente motivazione della presunzione secondo cui l'80% dei prodotti esaminati sarebbero leggermente modificati nonché dell'omessa verifica dell'uso finale cui erano destinati nell'UE i fogli di alluminio importati.</p>
<p>C-711/19</p>	<p>AUSTRIA</p>	<p>Imposte sui terminali di gioco- Interpretazione dell'art 1 della direttiva 2015/1535 sulla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.</p> <p><i>(Dubbio se le imposte sulla detenzione di terminali di gioco previste dalla norma nazionale possono considerarsi regole tecniche e come tali inapplicabili in caso di omessa notifica alla Commissione UE).</i></p>

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-448/19	SPAGNA	<p>Soggiornanti di lungo periodo- Interpretazione dell'art. 12 (“Tutela contro l'allontanamento”) della direttiva 2003/109 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, in relazione all'art. 3 (“Allontanamento del cittadino di paese terzo”) della direttiva 2001/40 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.</p> <p><i>(Dubbio se un cittadino di paese terzo, soggiornante di lungo periodo, che abbia commesso un reato punito con una pena privativa della libertà superiore ad un anno, possa essere allontanato “automaticamente”, senza che sia necessario valutare la sua situazione personale, familiare, sociale e lavorativa così come previsto dall'art. 12 della direttiva 2003/109).</i></p>
C-488/19	IRLANDA	<p>Mandato d'arresto europeo- Interpretazione della Decisione quadro n. 2002/584 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.</p> <p><i>(Dubbio sull'applicabilità di detta Decisione al caso in cui il soggetto ricercato sia stato dichiarato colpevole e condannato in uno Stato terzo, ma detta sentenza sia stata riconosciuta dallo Stato emittente ed eseguita secondo la normativa di quest'ultimo).</i></p>
Cause riunite C-566/19 PPU e C-626/19 PPU	LUSSEMBURGO E PAESI BASSI	<p>Mandato di arresto europeo- Interpretazione della nozione “Autorità giudiziaria emittente” di cui all'art. 6.1 della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra SM, alla luce del punto 75 della sentenza CGUE del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lübeck e Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU.</p> <p><i>(Dubbio sulla legittimazione o meno del pubblico ministero francese a emettere validamente un mandato d'arresto europeo in vista della consegna, da parte del Lussemburgo e dei Paesi Bassi, di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale, tenuto conto che le condizioni di una siffatta decisione di emissione e, in particolare, la sua proporzionalità sono state vagliate preliminarmente da un</i></p>

		<i>giudice e che, in ogni caso, la persona ricercata, dopo la consegna effettiva, può domandare la nullità della stessa al giudice dello Stato di emissione).</i>
C-625/19 PPU	PAESI BASSI	Mandato di arresto europeo- Interpretazione della nozione “Autorità giudiziaria emittente” di cui all’art. 6.1 della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra SM, alla luce del punto 75 della sentenza CGUE del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lübeck e Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU. <i>(Dubbio sulla legittimazione o meno del pubblico ministero svedese a emettere validamente un mandato d’arresto europeo in vista della consegna, da parte dei Paesi Bassi, di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale, tenuto conto che le condizioni di una siffatta decisione di emissione e, in particolare, la sua proporzionalità sono state vagliate preliminarmente da un giudice).</i>
C-627/19 PPU	PAESI BASSI	Mandato di arresto europeo- Interpretazione della nozione “Autorità giudiziaria emittente” di cui all’art. 6.1 della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra SM, alla luce del punto 75 della sentenza CGUE del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lübeck e Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU. <i>(Dubbio sulla legittimazione o meno del pubblico ministero di Bruxelles a emettere validamente un mandato d’arresto europeo in vista della consegna, da parte dei Paesi Bassi, di una persona ricercata ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta da una decisione esecutiva di un giudice belga, tenuto conto che una siffatta decisione di emissione non può formare oggetto di ricorso giurisdizionale).</i>
C-824/18	POLONIA	Stato di diritto- Procedure di accesso alle cariche giurisdizionali- Interpretazione dell’art. 2, in combinato disposto con gli artt. 4.3, terzo periodo, 6.1, e 19.1 TUE, in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’art. 9.1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio e l’art. 267, terzo comma, TFUE. <i>(Dubbio sulla possibile violazione del principio dello Stato di diritto, del diritto a un ricorso effettivo e alla tutela giurisdizionale effettiva, del principio di parità di trattamento e del principio di parità di trattamento nell’accesso alla funzione pubblica</i>

		<i>nel caso di ordinamenti quale quello polacco che limitano, nell'ambito delle procedure di selezione per la carica di giudice della Corte Suprema, la possibilità di ricorrere avverso provvedimenti di rigetto delle candidature rimuovendo, tra l'altro, in corso di causa la competenza dell'organo giudiziario chiamato a decidere detti ricorsi e dichiarando i giudizi pendenti estinti).</i>
C-504/19	SPAGNA	<p>Equo processo- Risanamento e liquidazione degli enti creditizi- Interpretazione dell'articolo 3 (“Adozione dei provvedimenti di risanamento - Legge applicabile”), paragrafo 2, della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.</p> <p><i>(Dubbio se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con il principio dello Stato di diritto di cui all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea e con il principio generale della certezza del diritto un'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24/CE che comporti, nei procedimenti giurisdizionali pendenti in altri Stati membri e senza l'espletamento di ulteriori formalità, il riconoscimento degli effetti di una decisione dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, intesa a modificare con effetti retroattivi il contesto normativo in essere nel momento in cui è stato avviato il procedimento e che privi di efficacia le sentenze non conformi a quanto previsto in tale nuova decisione).</i></p>
Cause riunite C-503/19 e C-592/19	SPAGNA	<p>Soggiornanti di lungo periodo - Interpretazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, articoli 6 (“Ordine pubblico e sicurezza”), paragrafo 1, e 17.</p> <p><i>(Dubbio se sia conforme al diritto euro-unitario un'interpretazione da parte dei giudici nazionali in base alla quale un precedente penale, di qualsiasi natura, costituisce motivo sufficiente per negare l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo. Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che neghi l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza senza fissare criteri di valutazione e senza che tali cause di diniego siano stabilite in modo chiaro e trasparente dalla normativa).</i></p>

<p>C-535/19</p>	<p>LETTONIA</p>	<p>Accesso al sistema sanitario- Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Interpretazione del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, della direttiva n. 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e degli articoli 18, sul divieto di discriminazione in base alla nazionalità, 20, sulla cittadinanza dell'Unione e 21, sul diritto di circolazione e soggiorno, TFUE. <i>(Dubbio se sia legittimo, in base al diritto dell'Unione, negare al familiare di un cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato il diritto di libera circolazione e soggiorno, l'accesso all'assistenza sanitaria dello Stato ospitante, in quanto economicamente inattivo).</i></p>
<p>C-564/19</p>	<p>UNGHERIA</p>	<p>Equo processo- Ordinamento giudiziario- Interpretazione dell'art. 5.2 della direttiva 2010/64/CE sul diritto all'interpretazione e traduzione nei procedimenti penali nonché dell'art.19.1 TUE e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali in relazione al principio di indipendenza dei giudici quali imprescindibili garanzie del diritto ad un equo processo. <i>(Dubbio relativo alla possibilità di configurare un equo processo a fronte di un sistema quale quello ungherese che da un lato non prevede l'istituzione di un registro degli interpreti e traduttori, non consentendo un controllo sistematico dell'attività di interpretazione linguistica nel processo penale e dall'altro non garantisce una piena indipendenza dei giudici limitando i poteri dell'organo di autogoverno degli stessi e attribuendo ampi poteri sullo status dei magistrati ad un organismo, nominato dal Parlamento per un periodo di 9 anni, la cui prassi operativa prevede frequentemente il ricorso all'istituto della nomina o assegnazione diretta).</i></p> <p>→ Leggi l'approfondimento su Echi d'Europa 1/2020</p>
<p>C-584/19</p>	<p>AUSTRIA</p>	<p>Ordine europeo di indagine - Interpretazione degli artt. 1 “<i>Ordine europeo di indagine e obbligo di darvi esecuzione</i>” e 2 “<i>Definizioni</i>” della direttiva 2014/41, relativa all'ordine europeo di indagine penale. <i>(Dubbio se le nozioni di «autorità competente», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 e di «pubblico ministero», ai sensi dell'articolo 2, lettera c), punto i), della suddetta direttiva, debbano essere interpretate nel senso che esse</i></p>

		<i>ricompredano anche le procure di uno stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo).</i>
C-616/19	IRLANDA	<p>Protezione internazionale- Interpretazione della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di rifugiato, art. 25 (“Domande irricevibili”).</p> <p><i>(Dubbio se possa qualificarsi come abuso di diritto la consapevole reiterazione di una domanda di protezione internazionale da parte di un richiedente asilo che abbia già ottenuto protezione in altro Stato membro. Dubbio se osti al diritto dell’Unione la normativa di uno Stato membro la quale stabilisca l’irricevibilità di una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo al quale un altro Stato membro abbia precedentemente concesso una protezione sussidiaria).</i></p>
C-673/19	PAESI BASSI	<p>Protezione internazionale- Interpretazione della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, artt. 3 (“Definizioni”), 4 (“Disposizioni più favorevoli”), 6 (“Decisione di rimpatrio”) e 15 (“Trattenimento”).</p> <p><i>(Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unitario una disposizione del diritto nazionale che preveda che cittadini di paesi terzi che godano di una protezione internazionale in un altro Stato membro possano essere trattenuti, senza la previa adozione di una decisione di rimpatrio, per garantirne la partenza per lo stato membro nel quale godono di un valido status di rifugiato o di protezione sussidiaria).</i></p>

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-580/19	GERMANIA	<p>Orario di lavoro – Reperibilità dei vigili del fuoco- Interpretazione dell’art. 2 della direttiva 2003/88 a norma del quale per “orario di lavoro” si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.</p> <p><i>(Dubbio sulla possibilità di considerare il periodo di guardia/reperibilità come orario di lavoro quando il lavoratore – nella fattispecie, un vigile del fuoco - sebbene non sia costretto ad essere fisicamente presente in un luogo esattamente stabilito dal datore di lavoro, tuttavia, in ragione delle altre condizioni di tempo e sostanziali fissate dal datore, sia limitato in modo significativo nella scelta del luogo e nelle possibilità di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali).</i></p>
C-428/19	UNGHERIA	<p>Trattamento salariale dei lavoratori in distacco nell’ambito del trasporto internazionale di merci su strada- Interpretazione dell’art. 1 della Direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, in combinato disposto con gli articoli 3 e 5 della stessa e con gli articoli 285 e 299 del Codice del lavoro.</p> <p><i>(Dubbio sull’applicazione della citata Direttiva al trasporto internazionale di merci e sulla possibilità che la violazione della stessa e della normativa di uno SM (Francia) sul salario minimo possa essere invocata dai lavoratori di un altro SM (Ungheria) nei confronti dei datori di lavoro residenti nel medesimo SM ed in un procedimento promosso dinanzi ai giudici nazionali. Dubbio infine sulla possibilità che una Direttiva non trasposta nel diritto nazionale possa comportare obblighi a carico di un privato e costituire, pertanto, da sola la base giuridica di una domanda nei confronti di un privato nell’ambito di una causa intentata dinanzi a un giudice nazionale).</i></p> <p>Interpretazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo</p>

		all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
--	--	---

(Dubbio se sia in contrasto con il regolamento una prassi in base alla quale, in caso di un risparmio determinato in funzione della distanza percorsa e del consumo di carburante, il datore di lavoro corrisponde al conducente di un mezzo di trasporto, un'indennità che non rientra nel salario).

MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-558/19	ROMANIA	Libertà di stabilimento- Transfer pricing internazionale- Interpretazione degli artt. 49 e 63 TFUE in materia di libertà di stabilimento. <i>(Dubbio sulla compatibilità con il diritto dell'Unione Europea in materia di libertà di stabilimento di una normativa nazionale la quale preveda la possibilità di classificare un trasferimento bancario di denaro da una succursale residente in uno Stato membro alla società madre residente in un altro Stato membro come un'operazione che genera entrate, con il conseguente obbligo di applicare le norme in materia di prezzi di trasferimento).</i>
C-544/19	BULGARIA	Libera circolazione di capitali- Restrizioni nei pagamenti in contanti- Interpretazione dell'art. 63 TFUE in materia di libera circolazione di capitali, della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nonché dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in relazione al principio di proporzionalità dei reati e delle pene. <i>(Dubbio sulla validità della normativa nazionale che impone restrizioni ai pagamenti in contanti senza considerazione del motivo del pagamento e della persona che lo effettua).</i>
C-545/19	PORTOGALLO	Libera circolazione di capitali- Regime fiscale OIC (Organismi di investimento collettivo)- Interpretazione degli artt. 63, relativo alla libera circolazione di capitali, 56 relativo alla libera prestazione di servizi e 18, relativo al principio di non discriminazione in base alla nazionalità, TFUE. <i>(Dubbio sulla validità della normativa nazionale che applica una ritenuta alla fonte sui dividendi versati agli organismi di investimento collettivo con sede in altro stato membro dell'U.E. mentre gli organismi di investimento collettivo residenti possono beneficiare di un'esenzione della ritenuta alla fonte su tali redditi).</i>

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-607/19	GERMANIA	Marchio comunitario- Interpretazione degli artt. 51, par 1, lett. a) – motivi di decadenza – del reg. 207/2009 sul marchio comunitario e 58, par. 1, lett a) – motivi di decadenza - del reg. 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea. <i>(Dubbio se, in caso di domanda riconvenzionale di decadenza di un marchio, trovano applicazione le disposizioni dei regolamenti sul marchio comunitario e sul marchio dell'Unione europea e se, in caso affermativo, ai fini del calcolo del periodo quinquennale di mancata utilizzazione, occorra far riferimento alla data della domanda riconvenzionale ovvero alla data dell'ultima udienza nel procedimento d'appello).</i>
C-500/19	AUSTRIA	Gestori di piattaforme on-line- Responsabilità ed esenzioni- Interpretazione degli artt. 14 direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, 11 direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e 8 direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. <i>(Dubbio concernente l'applicazione del regime di esenzione da responsabilità ex artt. 2 e 14 direttiva 2000/31/CE in relazione ai contenuti caricati dagli utenti nonché i limiti all'esenzione di tale responsabilità in presenza di un ruolo attivo dell' host provider (piattaforma Youtube) che ne condizionerebbe altresì l'assoggettabilità anche ai provvedimenti inibitori).</i>
C-597/19	BELGIO	Comunicazione al pubblico - Interpretazione dell'art. 3, par 1 - Diritto di comunicazione di opere al pubblico- della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. <i>(Dubbio sulla riconducibilità alla nozione di comunicazione al pubblico dello scaricamento di un file mediante una rete tra utenti (peer-to-peer) e la contemporanea messa a disposizione per il caricamento («seeding») di parti («pieces») dello stesso che presi singolarmente sono inutilizzabili).</i>

--	--	--

TRASPORTI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-530/19	AUSTRIA	<p>Trasporto aereo – Diritti dei passeggeri- Interpretazione degli artt. 5.1, lett. b) - cancellazione del volo – e 9.1, lett. b) - diritto ad assistenza - del Reg 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.</p> <p><i>(Dubbio se il vettore aereo che sia obbligato a fornire l’assistenza al passeggero, sia responsabile anche del danno patito dal passeggero medesimo a causa del comportamento negligente dei dipendenti dell’albergo messo a disposizione dal vettore aereo o sia obbligato solamente a procurare un albergo sostenendo i relativi costi).</i></p>
C-570/19	IRLANDA	<p>Trasporto marittimo- Diritti dei passeggeri- Interpretazione del regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, con particolare riferimento agli artt. 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”) e 19 (“Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all’arrivo”).</p> <p><i>(Dubbio preliminare sull’applicabilità dell’art. 18 del Regolamento in presenza di un’informativa, preventiva alla cancellazione, fornita con largo anticipo dal vettore e, in caso affermativo, dubbi sull’applicabilità simultanea dell’art. 19 nel caso in cui il passeggero accetti un trasporto alternativo nonché sulla rimborsabilità dei costi aggiuntivi nel caso in cui il trasporto alternativo offerto non sia effettuato verso la destinazione finale e, in via subordinata, dubbio sulla validità dello stesso Regolamento rispetto ai principi di proporzionalità, certezza del diritto e parità di trattamento tenuto conto che i vettori aerei, a norma del regolamento n. 261/2004, non hanno l’obbligo di pagare una compensazione economica se informano il passeggero della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto).</i></p>

<p>Cause riunite C-542 e C-661/19</p>	<p>GERMANIA E AUSTRIA</p>	<p>Trasporto aereo – Diritti dei passeggeri- Interpretazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. <i>(Dubbio se ai fini della determinazione della compensazione debba essere presa in considerazione la distanza complessiva percorsa ovvero solo quella relativa alla seconda tratta di un collegamento aereo con scalo, oggetto di un'unica prenotazione, nei casi in cui il ritardo accumulato è riferibile solo a quest'ultima parte).</i></p>
--	----------------------------------	---

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-485/19	SLOVACCHIA	<p>Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori- Compatibilità con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, e con il principio di effettività, della disciplina slovacca sulla prescrizione del diritto del consumatore.</p> <p><i>(Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unitario una disciplina, quale quella nazionale, ai sensi della quale il diritto del consumatore alla restituzione di una prestazione derivante da una clausola contrattuale abusiva si prescrive in un periodo oggettivo di tre anni, anche nel caso in cui il consumatore stesso non sia in grado di vagliare la clausola contrattuale abusiva e tale prescrizione decorre anche nella situazione in cui il consumatore non era a conoscenza del carattere abusivo della clausola contrattuale).</i></p>
C-600/19	SPAGNA	<p>Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori- Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>(Dubbio se sia conforme al diritto UE una normativa nazionale volta ad escludere la possibilità per il giudice che, nella fase in cui ha disposto l'esecuzione, non abbia rilevato d'ufficio il carattere abusivo di una clausola, di vagliare successivamente d'ufficio la citata clausola, nemmeno quando nell'ambito del controllo svolto inizialmente non sia stata espressa alcuna considerazione quanto alla validità della clausola esaminata. Dubbio altresì sulla conformità di una normativa nazionale che contempla un effetto preclusivo a causa del quale si impedisce al consumatore di eccepire successivamente ad una certa fase dell'esecuzione, più specificamente l'incidente di opposizione, il carattere abusivo di un'altra clausola nel medesimo procedimento e perfino in un successivo giudizio di cognizione).</i></p>
C-609/19	FRANCIA	<p>Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori- Interpretazione degli artt. 3 e 4 della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i</p>

		<p>consumatori. <i>(Dubbio se ai fini della valutazione della chiarezza e della comprensibilità delle clausole di un contratto di mutuo denominato in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale il creditore professionale possa limitarsi ad offrire al consumatore informazioni numerico oggettive senza fornirgli le indicazioni relative al contesto economico, quando quest'ultimo è suscettibile di incidere significativamente sulle variazioni del tasso di cambio).</i></p>
C-686/19	LETTONIA	<p>Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori Interpretazione dell'art 3, lett g) - costo totale del credito per il consumatore- della direttiva 2008/48 relativa ai contratti di credito ai consumatori . <i>(Dubbio se la nozione di costo totale del credito per il consumatore costituisce nozione autonoma del diritto dell'Unione e se le spese per la proroga del credito rientrano in detta nozione qualora le clausole di proroga del credito facciano parte delle clausole e delle condizioni del contratto di credito concordate tra il mutuatario e il mutuante).</i></p>

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-620/19	GERMANIA	<p>Accesso ad informazioni di natura fiscale - Interpretazione dell'art 23, par 1, lett j – limitazioni in materia di esecuzione delle azioni civili - del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>(Dubbio se nella limitazione all'informazione e al diritto di accesso al fine di assicurare l'esecuzione di azioni civili rientri anche la tutela degli interessi delle autorità tributarie a seguito di una richiesta di informazioni inerente dati fiscali, attivata dal curatore fallimentare nell'ambito di azioni revocatorie fondate sull'insolvenza in un procedimento fallimentare).</i></p>
C-645/19	BELGIO	<p>Trattamento transfrontaliero dei dati all'interno dell'U.E.- Poteri delle autorità di controllo- Interpretazione degli articoli 55, paragrafo 1, da 56 a 58 e da 60 a 66 del regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>(Dubbio se un'autorità di controllo, che, in forza della normativa interna di esecuzione di detto regolamento, abbia il potere di agire in sede giudiziale dinanzi a un giudice nazionale, possa esercitare tale potere anche con riguardo a un trattamento transfrontaliero nell'ipotesi in cui non sia l'autorità capofila per il trattamento transfrontaliero di cui trattasi, ai sensi della citata normativa UE).</i></p>